



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 aprile 2021
(OR. en)

7401/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0056 (NLE)**

**PECHE 105
UK 104
N 40**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti
 (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di
 pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

REGOLAMENTO (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021,
nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/91¹ del Consiglio stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione per alcuni stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio² stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")³ si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021.

¹ Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per taluni stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag.20).

² Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa per il 2021 le possibilità di pesca per determinati stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in alcune acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

³ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

- (3) Le possibilità di pesca di cui ai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda gli stock condivisi con taluni paesi terzi sono provvisorie e, in termini quantitativi, sono limitate a un rinnovo di tre mesi in base ai regolamenti (UE) 2020/123¹ e (UE) 2018/2025² del Consiglio. In un numero molto limitato di casi, si è fatto ricorso a una metodologia diversa laddove gli stock sono pescati prevalentemente all'inizio dell'anno o laddove i pareri scientifici abbiano richiesto una drastica riduzione delle possibilità di pesca.
- (4) Ai sensi dell'articolo 499, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'obiettivo dei totali ammissibili di catture (TAC) provvisori è garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili dell'Unione fino a che le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 498 di tale accordo saranno concluse e messe in atto nell'ordinamento giuridico dell'Unione. I TAC provvisori sono stati fissati a livelli coerenti con quanto previsto dall'articolo 499 di tale accordo.
- (5) Le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito sono tuttora in corso. È pertanto opportuno modificare i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 al fine di prorogare i TAC unilaterali provvisori dell'Unione al fine di offrire certezza giuridica agli operatori dell'Unione e garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili fino alla conclusione delle consultazioni in conformità del quadro giuridico dell'Unione e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

¹ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che fissa per il 2020 le possibilità di pesca per determinati stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in alcune acque non dell'Unione (GU L 025 del 30.1.2020, p. 1).

² Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018 che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 dell'20.12.2018, pag. 7)

- (6) Tale approccio si basa sull'articolo 499, paragrafo 2, dell'accordo, secondo il quale, qualora rispetto a uno stock di cui all'allegato 35 di tale accordo o all'allegato, tabelle A e B, di tale accordo non sia stato concordato un TAC, ciascuna parte fisserà un TAC provvisorio corrispondente al livello raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), che si applicherà a partire dal 1° gennaio. A norma dell'articolo 499, paragrafi da 3 a 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e in deroga al paragrafo 2 del medesimo articolo, i TAC per gli stock speciali sono fissati conformemente agli orientamenti che il comitato specializzato per la pesca adotterà entro il 1° luglio 2021.
- (7) Pertanto, in linea generale, le possibilità di pesca provvisorie per l'Unione dovrebbero essere basate sul parere del CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022, quando sarà disponibile. Esse dovrebbero corrispondere alla quota dell'Unione stabilita ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (8) In linea generale i TAC provvisori dovrebbero essere prorogati fino al 31 luglio 2021 e dovrebbero corrispondere a un rapporto di sette dodicesimi, ossia il 58,3 % del livello annuo di catture raccomandato dal CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022. In alcuni casi dovrebbero corrispondere a tale rapporto di cui alla posizione dell'Unione nell'ambito delle consultazioni in corso con il Regno Unito quale definita nella decisione del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito e come ulteriormente precisato conformemente a tale decisione.

- (9) In linea di principio, tale livello è ritenuto sufficiente per i pescherecci dell'Unione almeno fino al 31 luglio 2021, ossia un mese dopo la data entro cui gli orientamenti sugli stock speciali devono essere concordati con il Regno Unito.
- (10) Per un numero limitato di stock, è opportuno che i TAC provvisori corrispondano a un rapporto più elevato del livello annuo di catture raccomandato, onde tener conto della stagionalità delle attività di pesca per tali stock.
- (11) Fatti salvi gli orientamenti sugli stock speciali, e tenuto conto dell'assenza di tali orientamenti, i TAC per tali stock sono in linea con l'articolo 499 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (12) L'Unione, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, dovrebbero concludere un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, dal momento che l'accordo precedente è giunto a scadenza il 31 dicembre 2020. Il Consiglio dovrebbe pertanto fissare le possibilità di pesca derivanti da tale accordo, tenendo conto degli scambi di possibilità di pesca con i paesi terzi. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere effettive dalla data di applicazione provvisoria di tale accordo.
- (13) È opportuno che gli Stati membri sfruttino le eventuali flessibilità tra zone, interspecie e interannuali applicabili, in modo da garantire che il livello complessivo delle catture dell'Unione nel 2021 non superi la quota dell'Unione del livello massimo di TAC che l'Unione può stabilire nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

- (14) Tenuto conto del rapporto applicato, del tasso di utilizzo dei contingenti, delle condizioni per l'utilizzo delle flessibilità, come pure di altre condizioni stabilite nella legislazione in vigore dell'Unione, in conformità dell'articolo 499, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i TAC provvisori rispettano le quote dell'Unione concordate ai sensi di tale accordo, come stabilito negli allegati 35 e 36.
- (15) I TAC provvisori sono altresì conformi al quadro giuridico applicabile dell'Unione, in particolare all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio². Tali piani si basano sul livello raccomandato dal CIEM e tengono conto, nel contempo, della situazione particolare degli stock catturati in attività di pesca multispecifica che possono essere soggetti a situazioni di "contingente limitante", alla luce del parere del CIEM sulle attività di pesca multispecifica e sulle catture accessorie inevitabili.

¹ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

- (16) Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione delle catture di tali stock. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.
- (17) Tali possibilità di pesca non dovrebbero in alcun caso pregiudicare la fissazione delle possibilità di pesca conformemente all'esito delle consultazioni con il Regno Unito, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito a norma dell'articolo 499, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e al quadro giuridico dell'Unione.

- (18) Secondo il parere scientifico, la biomassa riproduttiva della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell' $MSY B_{trigger}$ e appena sopra il B_{lim} . Grazie alle misure adottate dall'Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente al di sotto del F_{MSY} . Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. I limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock sia in linea con l' MSY .
- (19) Nel regolamento (UE) 2021/92 il TAC per i cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 è stato fissato a zero in attesa della pubblicazione del pertinente parere scientifico del CIEM, che è stato reso disponibile il 25 febbraio 2021. La pesca dei cicerelli, specie dal ciclo vitale breve, inizia il 1° aprile, poco dopo la pubblicazione del parere scientifico.
- (20) È opportuno modificare i limiti di cattura per i cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.
- (21) Il regolamento (UE) 2021/92 stabilisce le possibilità di pesca preliminari per il primo trimestre del 2021. Inoltre, l'articolo 14 di tale regolamento istituisce un divieto dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per le navi che pescano i cicerelli con determinati attrezzi nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Poiché il presente regolamento stabilisce possibilità di pesca per l'intera campagna di pesca, tale divieto dovrebbe riguardare anche il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, come nel 2020.

- (22) In conformità della procedura di cui agli accordi sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia e in conformità dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione ha tenuto consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia e consultazioni bilaterali con la Norvegia sui diritti di pesca per gli stock. È opportuno stabilire le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Mare del Nord al fine di garantire condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e contribuire alla ricostituzione di tale stock. Secondo la procedura prevista dall'accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e nel relativo protocollo di attuazione, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2021. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- (23) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto le rispettive quote dei TAC per taluni stock gestiti dall'ICCAT. Tali quote sono fissati nell'allegato 36, tabella C, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Occorre modificare le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca onde tener conto di tali quote.
- (24) I limiti di sforzo dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione ICCAT si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità di pesca e di allevamento del tonno rosso che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo sono comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 4 e 5 marzo 2019. Dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento.

- (25) Nella sua nona riunione annuale del 2021, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (*Trachurus murphyi*) e ha approvato attività di pesca esplorativa degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.). Le misure applicabili dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.
- (27) I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite.
- (28) Data la necessità di proseguire attività di pesca sostenibili e di avviare la campagna di pesca dei cicerelli nei tempi stabiliti, il 1° aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2021/91

Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

1) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente

"1. Nei casi in cui, in una tabella di cui all'allegato del presente regolamento, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 luglio 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e conformemente all'esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali."

2) la parte 2 dell'allegato è modificata in conformità della parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IA o all'allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio 31 luglio 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e conformemente all'esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Gli Stati membri sfruttano le eventuali flessibilità tra zone, interspecie e interannuali applicabili, in modo da garantire che il livello complessivo delle catture dell'Unione nel 2021 non superi la quota dell'Unione del livello massimo di TAC provvisori che l'Unione può stabilire nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.";

2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

Applicazione delle possibilità di pesca nelle acque groenlandesi

Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IB, è fatto riferimento al presente articolo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella si applicano dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, fino al 31 dicembre 2021.";

- 3) l'articolo 9 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la data "31 marzo 2021" è sostituita da "31 luglio 2021";
 - b) al paragrafo 3, la data "31 marzo 2021" è sostituita da "31 luglio 2021".
- 4) l'articolo 11 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la formula introduttiva del primo comma è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1° aprile al 31 luglio, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:";
 - b) al paragrafo 2, primo comma, lettera c), "1,43" è sostituito da "3,32";
 - c) al paragrafo 2, primo comma, lettera d), "0,35" è sostituito da "0,82";
 - d) al paragrafo 5, primo comma, lettera b), i termini "dal 1° al 31 marzo" sono sostituiti dai termini "dal 1° marzo al 31 luglio";

5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Periodi di divieto della pesca dei cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.";

- 6) all'articolo 60 la data "31 marzo 2021" è sostituita da "31 luglio 2021";
- 7) l'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;
- 8) l'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento;
- 9) l'allegato IC è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento;
- 10) l'allegato ID è modificato conformemente alla parte E dell'allegato del presente regolamento;
- 11) l'allegato IH è modificato conformemente alla parte F dell'allegato del presente regolamento;
- 12) il capo III dell'allegato II è modificato conformemente alla parte G dell'allegato del presente regolamento;
- 13) l'allegato VI è modificato conformemente alla parte H dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

PARTE A: modifiche alla parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91

Alla parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12 (BSF/56712-)
Anno	2021	TAC precauzionale	
Germania	13	Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Estonia	6		
Irlanda	33		
Spagna	65		
Francia	922		
Lettonia	43		
Lituania	1		
Polonia	1		
Altri	3 ⁽¹⁾		
Unione	1 087		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).		

Specie	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
Anno	2021	TAC precauzionale	
Irlanda	4 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Spagna	30 ⁽¹⁾		
Francia	8 ⁽¹⁾		
Portogallo	85 ⁽¹⁾		
Unione	127 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (RNG/5B67-)
---------	---	-------	--

Anno	2021	TAC precauzionale
Germania	3 (1)(2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento
Estonia	22 (1)(2)	
Irlanda	99 (1)(2)	
Spagna	24 (1)(2)	
Francia	1 252 (1)(2)	
Lituania	29 (1)(2)	
Polonia	15 (1)(2)	
Altri	3 (1)(2)(3)	
Unione	1 447 (1)(2)	
Regno Unito	pm (1)(2)	
TAC	pm (1)(2)	
(1)	Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).	
(2)	Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.	
(3)	Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).	

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
---------	---	-------	--

Anno	2021	TAC precauzionale
Germania	5 (1)(2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento
Irlanda	1 (1)(2)	
Spagna	526 (1)(2)	
Francia	24 (1)(2)	
Lettonia	9 (1)(2)	
Lituania	1 (1)(2)	
Polonia	165 (1)(2)	
Unione	731 (1)(2)	
Regno Unito	pm (1)(2)	
TAC	pm (1)(2)	
(1)	Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).	
(2)	Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.	

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (SBR/678-)
Anno	2021	TAC precauzionale	
Irlanda	2 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Spagna	49 ⁽¹⁾		
Francia	2 ⁽¹⁾		
Altri	2 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	55 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).		

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Spagna	5	5	
Portogallo	600	600	
Unione	605	605	
Regno Unito	pm	pm	
TAC	pm	pm	

".

PARTE B: modifiche all'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)
Danimarca	95 295 ⁽²⁾ ⁽³⁾	TAC analitico	
Germania	146 ⁽²⁾ ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	3 499 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	98 940 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	pm ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(3) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicereello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicereello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	5 154	4 717	12 175	73 117	0	132	0
Germania	8	7	19	112	0	0	0
Svezia	189	173	447	2 685	0	5	0
Unione	5 351	4 897	12 641	75 914	0	137	0
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	0	pm	0
Totale	pm	pm	pm	pm	0	pm	0

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	9	TAC precauzionale	
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	8		
Unione	20		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/3A4-C)
Danimarca	418	TAC precauzionale	
Germania	4	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	3		
Irlanda	3		
Paesi Bassi	20		
Svezia	16		
Unione	464		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (ARU/567.)
Germania	165	TAC precauzionale	
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	153		
Paesi Bassi	1 725		
Unione	2 046		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Altri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).		

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	40	TAC precauzionale	
Germania	12	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	27		
Svezia	4	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Altri	4 ⁽¹⁾		
Unione	87		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).		

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EI.)
---------	--------------------------------	-------	---

Germania	35	TAC precauzionale
Spagna	121	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	1 441	
Irlanda	139	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Altri	35 ⁽¹⁾	
Unione	1 771	
Norvegia	0 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
Regno Unito	pm	

TAC pm

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono superare il 5 %.

3 000

(4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)	0
Brosme (USK/*5B67-)	0

(5) I contingenti di brosmes e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Danimarca	75	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Unione	75		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	2 740	TAC precauzionale	
Irlanda	7 715	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	10 455		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: 3a (HER/03A.)
Danimarca	9 080 ⁽²⁾	TAC analitico
Germania	145 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Svezia	9 498 ⁽²⁾	
Unione	18 723 ⁽²⁾	
Norvegia	2 881	
Isole Fær Øer	pm	pm
TAC	21 604	
(1)	Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.	
(2)	Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).	

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
---------	---	-------	--

Danimarca	49 993	TAC analitico
Germania	33 852	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	18 838	
Paesi Bassi	46 38 1	
Svezia	3 449	
Unione	152 513	
Isole Fær Øer	pm	
Norvegia	103 344 ⁽²⁾	
Regno Unito	61 30 1	
TAC	356 357	

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

3 000

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione	3 000
--------	-------

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	878 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	878	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	356 357	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692 ⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	51 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	916 ⁽²⁾		
Unione	6 659 ⁽²⁾		
TAC	6 659 ⁽²⁾		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		
(2)	Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C-BC).		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	38	TAC analitico	
Danimarca	7 421	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	38		
Francia	38		
Paesi Bassi	238		
Svezia	36		
Unione	7 609		
Regno Unito	141		
TAC	7 750		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4c, 7d (2) (HER/4CXB7D)
Belgio	8 257 ⁽³⁾	TAC analitico	
Danimarca	668 ⁽³⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	452 ⁽³⁾		
Francia	9 274 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	16 14 ⁽³⁾ 2		
Unione	34 793 ⁽³⁾		
Regno Unito	pm ⁽³⁾		
TAC	356 357		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.		
(3)	Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	206 ⁽²⁾	TAC precauzionale	
Francia	39 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	278 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	206 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	729 ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	pm		
(1)	Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.		
(2)	È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6aS (1), 7b e 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	721	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	72	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	793	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	793	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
(1)	Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a (1) (HER/07A/MM)
Irlanda	471	TAC analitico	
Unione	471	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Regno Unito	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	pm		
(1)	Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:		
	- a nord dalla latitudine 52° 30' N,		
	- a sud dalla latitudine 52° 00' N,		
	- a ovest dalla costa dell'Irlanda,		
	- a est dalla costa del Regno Unito.		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	271	TAC precauzionale	
Unione	271	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1) (HER/7G-K.)
Germania	6 ⁽²⁾	TAC analitico	
Francia	31 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	437 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	31 ⁽²⁾		
Unione	505 ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

(2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	5	TAC analitico
Danimarca	1 515	
Germania	38	
Paesi Bassi	9	
Svezia	265	
Unione	1 832	
TAC	1 893	

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	347 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	1 993		
Germania	1 263		
Francia	428 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 126 ⁽¹⁾		
Svezia	13		
Unione	5 170		
Norvegia	2 252 ⁽²⁾		
Regno Unito	5 824 ⁽¹⁾		
TAC	13 246		
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).		
(2)	Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:			
acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)			
Unione	4 494		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	382 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	382	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Germania	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1		
Irlanda	2		
Unione	3		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	1 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	7 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	76 ⁽¹⁾		
Irlanda	142 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	226 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	1 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	3 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	49 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 ⁽¹⁾		
Unione	54 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	114 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	166 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	287 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	33 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	648 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾		
Unione	700 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle acque dell'Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
Belgio	5	TAC analitico	
Danimarca	4	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	4		
Francia	24	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	19		
Unione	56		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	308	TAC analitico	
Francia	1 204 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	352		
Unione	1 864	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: 7 (LEZ/07.)
Belgio	274 ⁽¹⁾	TAC analitico
Spagna	3 045 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	3 696 ⁽²⁾	
Irlanda	1 680 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Unione	8 695	
Regno Unito	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	
(1)	Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.	
(2)	Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).	

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	585	TAC analitico
Francia	472	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	1 057	
TAC	1 057	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/2AC4-C)
Belgio	182 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	401 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	196 ⁽¹⁾		
Francia	37 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	138 ⁽¹⁾		
Svezia	5 ⁽¹⁾		
Unione	959 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	37	TAC precauzionale	
Danimarca	935	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	15		
Paesi Bassi	13	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 000		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	118 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	134 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Spagna	126		
Francia	1 449 ⁽¹⁾		
Irlanda	328		
Paesi Bassi	113 ⁽¹⁾		
Unione	2 268		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona: 7 (ANF/07.)
Belgio	2 046 ⁽¹⁾	TAC analitico
Germania	228 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	813 ⁽¹⁾	
Francia	13 129 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Irlanda	1 678 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	265 ⁽¹⁾	
Unione	18 159 ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).	

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiida</i>	Zona: 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	941	TAC analitico
Francia	5 235	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	6 176	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
TAC	6 176	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: 3a (HAD/03A.)
Belgio	12	TAC analitico
Danimarca	2 120	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	135	
Paesi Bassi	2	
Svezia	250	
Unione	2 519	
TAC	2 630	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: 4; acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	287	TAC analitico
Danimarca	1 970	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	1 254	
Francia	2 185	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Paesi Bassi	215	
Svezia	169	
Unione	6 080	
Norvegia	9 841	
Regno Unito	26 865	
TAC	42 785	

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	4 523
--------	-------

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	707 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	707	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	7	TAC analitico	
Germania	9	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	347	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	247		
Unione	610		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
Belgio	6 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	6 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	264 ⁽¹⁾		
Irlanda	650 ⁽¹⁾		
Unione	925		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	91	TAC analitico	
Francia	5 441	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	1 814		
Unione	7 346	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: 7a (HAD/07A.)
Belgio	29	TAC analitico
Francia	129	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Irlanda	771	
Unione	929	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 3a (WHG/03A.)
Danimarca	271	TAC precauzionale
Paesi Bassi	1	
Svezia	29	
Unione	301	
TAC	929	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 4; acque dell'Unione della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	296	TAC analitico
Danimarca	1 281	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	333	
Francia	1 925	
Paesi Bassi	740	
Svezia	2	
Unione	4 575	
Norvegia	2 131 ⁽¹⁾	
Regno Unito	12 506	
TAC	21 306	
(1)	Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.	
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:		
acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)		
Unione	4 518	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	1 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	20 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	122 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	143 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.			

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	1 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	9 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	114 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	124 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.			

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	46	TAC analitico	
Francia	2 928	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	2 324		
Paesi Bassi	25		
Unione	5 323		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	190 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Unione	190		
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: 3a (HKE/03A.)
Danimarca	2 058 ⁽¹⁾	TAC analitico
Svezia	175 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	2 233	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
TAC	2 233	
⁽¹⁾	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.	

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HKE/2AC4-C)
Belgio	21 ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	865 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	99 ⁽¹⁾	
Francia	191 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Paesi Bassi	50 ⁽¹⁾	
Unione	1 226 ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).	

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
---------	---	-------	---

Belgio	290 ⁽¹⁾	TAC analitico
Spagna	9 311	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	14 379 ⁽¹⁾	
Irlanda	1 742	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Paesi Bassi	187 ⁽¹⁾	
Unione	25 909	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e
(HKE/*8ABDE)

Belgio	38
Spagna	1 533
Francia	1 533
Irlanda	192
Paesi Bassi	19
Unione	3 315
Regno Unito	pm

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: 8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
---------	---	---------------------------------------

Belgio	9 ⁽¹⁾	TAC analitico
Spagna	6 622	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	14 870	
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Unione	21 520	

TAC pm

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 918
Francia	3 453
Paesi Bassi	6
Unione	5 379

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
---------	---	---

Danimarca	0	TAC analitico
Unione	0	

TAC Non pertinente

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	45 680	TAC analitico	
Germania	17 761	Article 8(2) of this Regulation applies	
Spagna	38 726 ⁽¹⁾		
Francia	31 789		
Irlanda	35 373		
Paesi Bassi	55 700		
Portogallo	3 598 ⁽¹⁾		
Svezia	11 300		
Unione	239 927 ⁽²⁾		
Norvegia	37 500		
Isole Fær Øer	pm		
Regno Unito	71 670 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.		
(2)	Condizione speciale: dei contingenti dell'UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.		
	141 648		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
---------	---	-------	---

Spagna	28 644	TAC analitico
Portogallo	7 161	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	35 805 ⁽¹⁾	

TAC Non pertinente

(1) Condizione speciale: dei contingenti dell'UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

141 648

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
---------	---	-------	--

Norvegia	141 648 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
Isole Fær Øer	pm	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

TAC Non pertinente

(1) Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C):

pm

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Belgio	160	TAC precauzionale	
Danimarca	440	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	57		
Francia	121		
Paesi Bassi	366		
Svezia	5		
Unione	1 149		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (BLI/5B67-)
Germania	68	TAC analitico	
Estonia	10	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	213		
Francia	4 858	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	19		
Lituania	4		
Polonia	2		
Altri	19 ⁽¹⁾		
Unione	5 193		
Norvegia	0 ⁽²⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽³⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).		
(2)	Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).		
(3)	Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	54 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 ⁽¹⁾		
Lituania	1 ⁽¹⁾		
Altri	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	56 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
⁽²⁾	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4 (BLI/24-)
Danimarca	1	TAC precauzionale	
Germania	1	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	1		
Francia	5		
Altri	1 ⁽¹⁾		
Unione	9		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1	TAC precauzionale	
Germania	1	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	1		
Unione	3		
TAC	3		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca		pm	TAC precauzionale
Germania		pm	
Francia		pm	
Altri		pm ⁽¹⁾	
Unione		pm	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio		5	TAC precauzionale
Danimarca		42	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Germania		5	
Svezia		16	
Unione		68	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	10 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	60 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	100 ⁽¹⁾		
Francia	90		
Paesi Bassi	3		
Svezia	7 ⁽¹⁾		
Unione	370		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	30 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	5 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	110 ⁽¹⁾		
Irlanda	596		
Spagna	2 231		
Francia	2 380 ⁽¹⁾		
Portogallo	5		
Unione	5 357		
Norvegia	0		
Isole Fær Øer	pm		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	7	TAC precauzionale	
Danimarca	858	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	24	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	10		
Paesi Bassi	1		
Unione	900		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Belgio	581	TAC analitico	
Danimarca	581	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	9	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	17		
Paesi Bassi	300		
Unione	1 488		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	200	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	200	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: 7 (NEP/07.)										
Spagna	579 ⁽¹⁾	TAC analitico										
Francia	2 345 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento										
Irlanda	3 557 ⁽¹⁾											
Unione	6 481 ⁽¹⁾											
Regno Unito	pm ⁽¹⁾											
TAC	pm ⁽¹⁾											
⁽¹⁾	<p>Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:</p> <p>Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):</p> <table border="1"> <tr> <td>Spagna</td> <td>578</td> </tr> <tr> <td>Francia</td> <td>362</td> </tr> <tr> <td>Irlanda</td> <td>696</td> </tr> <tr> <td>Unione</td> <td>1 636</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>pm</td> </tr> </table>		Spagna	578	Francia	362	Irlanda	696	Unione	1 636	Regno Unito	pm
Spagna	578											
Francia	362											
Irlanda	696											
Unione	1 636											
Regno Unito	pm											

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	1 741	TAC analitico	
Svezia	938		
Unione	2 679		
TAC	5 016		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (PRA/2AC4-C)
Danimarca	286	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	12		
Unione	301		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	200	TAC analitico	
Svezia	123 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	323	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	82	TAC analitico	
Danimarca	10 596	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	54		
Paesi Bassi	2 038		
Svezia	568		
Unione	13 338		
TAC	19 188		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	4 472	TAC analitico	
Danimarca	14 533		
Germania	4 192	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	839		
Paesi Bassi	27 949		
Unione	51 985		
Norvegia	10 039		
Regno Unito	37 960		
TAC	143 419		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione	39 153
--------	--------

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	6	TAC precauzionale	
Irlanda	144	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	150		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	43	TAC analitico	
Francia	19	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	737		
Paesi Bassi	13	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	812		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: 7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	1 126	TAC analitico
Francia	3 755	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	4 881	
Regno Unito	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
TAC	pm	

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: 7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	247	TAC precauzionale
Francia	443	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Irlanda	145	
Unione	835	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	2 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Francia	4 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Irlanda	15 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	9 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	30 ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
TAC	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.	

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	1	TAC precauzionale
Francia	30	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Irlanda	9	
Unione	40	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	19	TAC analitico	
Danimarca	2 287	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	5 776		
Francia	13 594		
Paesi Bassi	58		
Svezia	314		
Unione	22 048		
Norvegia	31 096 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 368		
TAC	59 512		
(1)	Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	319	TAC analitico	
Francia	3 160	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	369		
Unione	3 848		
Norvegia	0		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	880 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	880	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	4	TAC precauzionale	
Francia	694	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	870		
Unione	1 568		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (T/B/2AC4-C)
Belgio	248	TAC precauzionale	
Danimarca	530	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	135	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	64		
Paesi Bassi	1 879		
Svezia	3		
Unione	2 859		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
Belgio	145 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	TAC precauzionale
Danimarca	6 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Germania	7 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Francia	23 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Paesi Bassi	123 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Unione	304 ⁽¹⁾⁽³⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
TAC	pm ⁽³⁾	
(1)	Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.	
(2)	Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.	
(3)	Non si applica alla razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.	
(4)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).	

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	22 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Svezia	6 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Unione	28 ⁽¹⁾	
TAC	28	
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.	

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	473 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	TAC precauzionale
Estonia	3 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Francia	2 121 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Germania	6 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Irlanda	683 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Lituania	11 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Paesi Bassi	2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Portogallo	12 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Spagna	571 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Unione	3 882 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli <i>Raja microocellata</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	5	TAC precauzionale
Estonia	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Francia	23	
Germania	0	
Irlanda	7	
Lituania	0	
Paesi Bassi	0	
Portogallo	0	
Spagna	6	
Unione	41	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	
Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.		
(4)	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).	

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/07D.)
Belgio	61 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	TAC precauzionale
Francia	514 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Unione	578 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
TAC	pm ⁽⁴⁾	
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.	
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).	
(3)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>).	
(4)	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).	

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	10 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale
Francia	1 94 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portogallo	1 580 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Spagna	1 590 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	5 129 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm ⁽²⁾	

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona: Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
---------	--	--

Belgio	0	TAC precauzionale
Francia	13	
Portogallo	10	
Spagna	10	
Unione	33	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona: Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
---------	--	--

Belgio	0	TAC precauzionale
Francia	20	
Portogallo	15	
Spagna	15	
Unione	50	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Estonia	pm		
Spagna			
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Polonia	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C)		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	544 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	18 666 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	567 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	1 713 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	1 724 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	5 108 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	28 322 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Norvegia	191 845 ⁽⁴⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	852 284		

⁽¹⁾ Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	109	pm
Danimarca	3 732	pm
Germania	113	pm
Francia	343	pm
Paesi Bassi	345	pm
Svezia	1 022	pm
Unione	5 664	pm
Regno Unito	pm	pm

- (2) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).
- (3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

251

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

55 397

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03 A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre	
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)	
Danimarca	0	4 130	0	0	11 200	
Francia	0	490	0	0	0	
Paesi Bassi	0	490	0	0	0	
Svezia	0	0	390	10	2 914	
Regno Unito	0	490	0	0	0	
Norvegia	pm	0	0	0	0	

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Germania	18 254 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	19 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Estonia	152 ⁽¹⁾		
Francia	12 171 ⁽¹⁾		
Irlanda	60 847 ⁽¹⁾		
Lettonia	112 ⁽¹⁾		
Lituania	112 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	26 620 ⁽¹⁾		
Polonia	1 285 ⁽¹⁾		
Unione	119 573 ⁽¹⁾		
Norvegia	14 843 ⁽²⁾⁽³⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽⁴⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	852 284		
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).		
(2)	Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).		
(3)	Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56°30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 38 369		
(4)	Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'UE) (MAC/*24N59).		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre	Acque norvegesi della zona 2a	Acque delle Isole Fær Øer
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	4 591	1 281	pm
Francia	3 061	853	pm
Irlanda	15 305	4 269	pm
Paesi Bassi	6 696	1 867	pm
Unione	42 091	20 013	pm
Regno Unito	pm	pm	pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
---------	------------------------------------	-------	--

Spagna	32 081 ⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	213 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Portogallo	6 631 ⁽¹⁾	
Unione	38 895	

TAC 852 284

⁽¹⁾ Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

Spagna	2 694
Francia	18
Portogallo	557

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
---------	------------------------------------	-------	--

Danimarca	13 359	TAC analitico
Unione	13 359	

TAC	Non pertinente
-----	----------------

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SOL/24-C.)
Belgio	954	TAC analitico	
Danimarca	437	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	764	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	191		
Paesi Bassi	8 619		
Unione	10 964		
Norvegia	10 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	27	TAC precauzionale	
Unione	27	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: 7a (SOL/07A.)
Belgio	213	TAC analitico
Francia	3	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Irlanda	61	
Paesi Bassi	68	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	345	
Regno Unito	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
TAC	pm	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: 7d (SOL/07D.)
Belgio	507	TAC precauzionale
Francia	1 014	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	1 521	
Regno Unito	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
TAC	pm	

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	37	TAC analitico	
Francia	400	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	437		
Regno Unito	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	pm		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	497	TAC analitico	
Francia	50	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	25		
Unione	572	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	13	TAC precauzionale	
Francia	27	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	73		
Paesi Bassi	22	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	135		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
(2)	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Belgio	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽¹⁾⁽⁴⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.		
(2)	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
(3)	Incluso il cicereello.		
(4)	Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.		

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Danimarca	166	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	2		
Francia	36		
Paesi Bassi	36		
Unione	242		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
---------	---------------------------------------	-------	---

Belgio	10 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	2 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	5 ⁽¹⁾	
Francia	44 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Irlanda	28 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Portogallo	0 ⁽¹⁾	
Unione	89 ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	

TAC pm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e sono immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 20 e 57. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
---------	---	-------	---

Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Danimarca	3 118 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Germania	275 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Spagna	58 ⁽¹⁾	
Francia	258 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Irlanda	196 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	1 876 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portogallo	6 ⁽¹⁾	
Svezia	44 ⁽¹⁾	
Unione	5 838	
Norvegia	0 ⁽³⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	

TAC pm

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3) Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	5 808 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	101	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Portogallo	574 ⁽¹⁾		
Unione	6 483		
TAC	6 483		
⁽¹⁾	Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).		

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)
---------	--	-------	---

Anno	2021	TAC analitico
Danimarca	94 372	(1)(3) Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	19	(1)(2)(3)
Paesi Bassi	70	(1)(2)(3) Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	94 461	(1)(3)
Regno Unito	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Norvegia	0	(4)
Isole Fær Øer	pm	(5)

TAC Non pertinente

- (1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (2) Questo contingente può essere pescato solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
- (3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2020 al 31 luglio 2021.
- (4) Deve essere utilizzata una griglia di selezione.
- (5) Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	800 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale	
Unione	800	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
(1)	Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.		
(2)	Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):		
	pm		
Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7 (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
(1)	Da pescare esclusivamente con palangari.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	23	TAC precauzionale	
Danimarca	2 081		
Germania	234		
Francia	96		
Paesi Bassi	166		
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾		
Unione	2 600 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.		
(2)	Specie non coperte da altri TAC.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
---------	--------------	-------	--

Unione	Non pertinente	TAC precauzionale
Norvegia	1 000 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Isole Fær Øer	pm ⁽³⁾	

TAC	Non pertinente
(1)	Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).
(2)	Specie non coperte da altri TAC.
(3)	Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/*46AN).

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (HKE/04-N.)
---------	---	-------	--

Belgio	17	TAC precauzionale
Danimarca	1 601	
Germania	180	
Francia	74	
Paesi Bassi	128	
Svezia	Non pertinente	
Unione	2 000	

TAC	Non pertinente
-----	----------------

".

PARTE C: modifiche all'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92

All'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IB sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	13 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	13 015 ⁽¹⁾		
Germania	2 279 ⁽¹⁾		
Spagna	43 ⁽¹⁾		
Francia	562 ⁽¹⁾		
Irlanda	3 370 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	4 658 ⁽¹⁾		
Polonia	659 ⁽¹⁾		
Portogallo	43 ⁽¹⁾		
Finlandia	202 ⁽¹⁾		
Svezia	4 823 ⁽¹⁾		
Unione	29 667 ⁽¹⁾		
Regno Unito	12 715 ⁽¹⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽²⁾⁽³⁾		
Norvegia	0 ⁽²⁾⁽⁴⁾		
TAC	651 033		

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

- (2) Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.
(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.
(4) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.
-

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

29 667

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	pm
Danimarca	pm
Germania	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm
Polonia	pm
Portogallo	pm
Finlandia	pm
Svezia	pm
Regno Unito	pm

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	2 336	TAC analitico	
Grecia	290	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	2 607	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	290		
Francia	2 144		
Portogallo	2 607		
Unione	10 274		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	5 626 ⁽³⁾	TAC analitico	
Spagna	11 331 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	2 658 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	2 335 ⁽³⁾		
Portogallo	2 274 ⁽³⁾		
Altri Stati membri	421 ⁽¹⁾⁽³⁾		
Unione	24 645 ⁽²⁾⁽³⁾		
Regno Unito	pm ⁽³⁾		

TAC Non pertinente

- (1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).
- (2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
- (3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	312	TAC analitico	
Francia	188	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	500	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
---------	---	-------	---

Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm ⁽¹⁾	

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva e molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
---------	--	-------	---

Germania	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

pm

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	663	TAC analitico	
Francia	107	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	770	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	50 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	50 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Scorfano atlantico <i>Sebastes mentella</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	851	TAC analitico	
Spagna	106	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	93		
Portogallo	450	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	71 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	29 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	100 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
(1)	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.		

Specie:	Pesci piatti <i>Pleuronectiformes</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	1 950 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	1 950 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
⁽¹⁾	Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	65° 00' N	38° 00' O
	2	65° 00' N	35° 15' O
	3	64° 00' N	35° 15' O
	4	64° 00' N	38° 00' O

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
---------	-------------------------------------	-------	---

Unione	75 ⁽¹⁾	TAC analitico
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

⁽¹⁾ Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate.
Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	60 ⁽¹⁾	TAC analitico	
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
⁽¹⁾	Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		
⁽²⁾	Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	da stabilire	TAC analitico	
Germania	da stabilire	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	da stabilire	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Tutti gli Stati membri	da stabilire ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
Unione	da stabilire ⁽²⁾		
Norvegia	da stabilire ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).		
⁽²⁾	Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2021 e il 15 aprile 2022.		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	1 325	TAC analitico	
Francia	1 325	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 650		
Norvegia	1 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	pm	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300	TAC analitico	
Francia	1 300	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 600		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	1 700 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	1 700 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	550 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
⁽¹⁾	Da pescare a sud di 68° N.		
Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	4 190	TAC analitico	
Unione	4 190 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	650	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	pm	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.		

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	0	(1)(2)(3)	TAC analitico
Francia	0	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	0	(1)(2)(3)	
Norvegia	0	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Isole Fær Øer	0	(1)(2)(4)	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento
TAC	Non pertinente		
(1)	Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.		
(2)	Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	64°45'N	28°30'O
	2	62°50'N	25°45'O
	3	61°55'N	26°45'O
	4	61°00'N	26°30'O
	5	59°00'N	30°00'O
	6	59°00'N	34°00'O
	7	61°30'N	34°00'O
	8	62°50'N	36°00'O
	9	64°45'N	28°30'O
(3)	Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).		
(4)	Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).		

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
---------	--	-------	--

Germania	1 831	⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	9	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	1 840	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente		Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

⁽¹⁾ Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'O
2	59°15'N	44°00'O
3	59°30'N	42°45'O
4	60°00'N	42°00'O
5	62°00'N	40°30'O
6	62°00'N	40°00'O
7	62°40'N	40°15'O
8	63°09'N	39°40'O
9	63°30'N	37°15'O
10	64°20'N	35°00'O
11	65°15'N	32°30'O
12	65°15'N	29°50'O

Specie:	Catture accessorie	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	600	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
(1)	Le catture accessorie di granatieri (<i>Macrourus</i> spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)		

”.

PARTE D: modifiche all'ALLEGATO IC del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato IC del regolamento (UE) 2021/92, la tabella sulle possibilità di pesca per gli scorfani nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	513 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾		
Lituania	1 571 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	233 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾		
Unione	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	8 448 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2021 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: 4 224.

".

PARTE E: modifiche all'ALLEGATO ID del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato ID del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	168,95 ⁽⁴⁾	TAC analitico	
Grecia	314,03 ⁽⁷⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	6 093,28 ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	6 012,47 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Croazia	950,30 ⁽⁶⁾		
Italia	4 745,34 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
Malta	389,32 ⁽⁴⁾		
Portogallo	572,97 ⁽⁷⁾		
Altri Stati membri	64,95 ⁽¹⁾		
Unione	19 311,6 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
Assegnazione supplementare speciale	100 ⁽⁷⁾		
TAC	36 000		

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

- (2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):
- | | |
|---------|----------|
| Spagna | 925,33 |
| Francia | 429,87 |
| Unione | 1 355,20 |
- (3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):
- | | |
|---------|--------|
| Francia | 100,00 |
| Unione | 100,00 |
- (4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):
- | | |
|---------|--------|
| Spagna | 122,15 |
| Francia | 120,53 |
| Italia | 95,13 |
| Cipro | 3,39 |
| Malta | 7,80 |
| Unione | 349,01 |

- (5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):
- | | |
|--------|-------|
| Italia | 95,13 |
| Unione | 95,13 |
- (6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):
- | | |
|---------|--------|
| Croazia | 857,28 |
| Unione | 857,28 |
- (7) Nel 2021 l'Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):
- | | |
|------------|------|
| Grecia | 4,5 |
| Spagna | 87,3 |
| Portogallo | 8,2 |
| Unione | 100 |
-

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 535,04 ⁽²⁾	TAC analitico	
Portogallo	1 010,29 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri Stati membri	139,70 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 685,03 ⁽³⁾		
TAC	13 200		
(1)	Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).		
(2)	Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).		
(3)	Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).		

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 115,11	TAC analitico	
Spagna	17 557,88	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	5 522,24	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	1 925,70		
Unione	28 120,92 ⁽¹⁾		
TAC	37 801		
⁽¹⁾	Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253.		

Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	0,96	TAC analitico	
Spagna	27 035,09	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	151,70	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	5 357,67 ⁽¹⁾		
Unione	32 545,42		
TAC	39 102		
⁽¹⁾	Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.		

Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	32,94	TAC analitico	
Portogallo	21,06	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altro	1,00 ⁽¹⁾		
Unione	55,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	355,00		
(1)	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (WHM/ATLANT_AMS).		

..

PARTE F: modifiche all'ALLEGATO IH del regolamento (UE) 2021/92

L'allegato IH del regolamento (UE) 2021/92 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	12 013,90	TAC analitico	
Paesi Bassi	13 021,83	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	8 359,58	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	14 373,69		
Unione	47 769,00		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	75 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
⁽¹⁾ TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente: <ul style="list-style-type: none"> - NO 50° 30' S, 136° E - NE 50° 30' S, 140° 30' E - Rientranza orientale 52° 45' S, 140° 30' E - Angolo orientale 52° 45' S, 145° 30' E - SE 54° 50' S, 145° 30' E - SO 54° 50' S, 136° E" 			

PARTE G: modifiche al capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92

Al capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92 il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona
per categoria di attrezzi regolamentati dal 1° gennaio al 31 luglio 2021

Atrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Belgio	103
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Francia	110
	Belgio	103
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Francia	111

".

PARTE H: modifiche all'ALLEGATO VI del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato VI del regolamento 2021/92 è così modificato:

1) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ¹							
	Cipro ²	Grecia ³	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁴	Portogallo
Pescherecci a cianciolo ⁵	1	0	18	21	22	6	2	0
Pescherecci con palangari	27 ⁶	0	0	40	23	44	63	0
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	8	68	0	76 ⁷
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	47 ⁸	1	0	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0	0
Pescherecci di stazza ridotta	0	39	0	0	140	650	117	0
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale ⁹	0	74	0	0	0	0	0	0

";

-
- ¹ I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
- ² È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.
- ³ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altre tre navi adibite alla pesca artigianale.
- ⁴ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.
- ⁵ I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella tabella A del punto 4 sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.
- ⁶ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
- ⁷ Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.
- ⁸ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
- ⁹ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

2) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso ¹		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	12 600
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	12 300

¹ Le cifre riportate nella tabella A del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento riveduti presentati dagli Stati membri entro il 31 maggio 2021.

Tabella B¹

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) ²	
Spagna	6 850
Italia	3 214
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 786
Portogallo	350 ³

".

-
- ¹ Alcuni quantitativi massimi riportati nella tabella B del punto 6 sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.
- ² Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento riveduti presentati dagli Stati membri entro il 31 maggio 2021.
- ³ La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate) è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.